

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4136 del 26/10/2016
Oggetto	D.Lgs. n. 387/03 e L.R. 26/04 <i>l.</i> Acque Minerali Montecomero s.r.l. Realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" di potenzialità pari a kWp 99,00 e media annua di concessione pari a kW 36,00 da realizzare in Comune di Verghereto, Strada vicinale Ponte Alferello - Pozzo - DINIEGO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4256 del 26/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)”*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”*;
- *Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili”*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”*;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *“Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”*;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 *“Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpa Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 *“Servizio affari istituzionali,*

Premesso che:

1. l'art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"* attribuisce alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 *"Riforma del sistema regionale e locale"* attribuisce alla Province, nel rispetto delle competenze statali, l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 – comma 1 – lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 – comma 1 – lettera b);
4. la Legge Regionale del 30/07/2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*:
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dal 01/01/2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n.26/04 del 23/12/2004;
 - dispone che dal 01/05/2016 le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite Arpae;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. 387/03, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* che:

1. al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
2. al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
3. allo stesso comma 3 stabilisce che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo

strumento urbanistico;

4. al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

In riferimento all'istanza presentata alla Provincia di Forlì-Cesena dalla ditta Acque Minerali Montecomero S.r.l. in data 18/12/14, prot. prov. n. 114516/14, volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **"idroelettrico"** di potenzialità pari a **kWp 99,0 e media annua di concessione pari a kW 36,00** da realizzare in **Comune di Verghereto, Strada vicinale Ponte Alferello – Pozzo**;

Preso atto che la Provincia ha diniegato l'autorizzazione unica di cui in oggetto con Decreto del Presidente della Provincia n. 300 del 22/12/2015, prot. prov. n. 106116/2015;

Considerato che, in seguito all'emissione, da parte del Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio della Regione Emilia-Romagna, del parere di chiarimento relativamente all'applicazione della D.A.L. n. 51/2011, PG/2016/159322 del 08/03/2016, la società Acque Minerali Montecomero Srl ha inviato alla Provincia di Forlì-Cesena una nota, reindirizzata ad Arpa e acquisita al PGFC/2016/3854 del 18/03/2016, con cui chiedeva il riesame in via di autotutela del provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica di cui in oggetto;

Dato che Arpa ha comunicato alla Provincia, con nota del 23/03/2016 PGFC/2016/4163, di non essere competente ad annullare o revocare in autotutela un provvedimento emanato entro la data del 31/12/2015 dalla Provincia e di non essere titolare del relativo contenzioso in quanto relativo a procedimento che alla data del trasferimento delle funzioni non era più in corso;

Preso atto che la Provincia di Forlì-Cesena, con Decreto del Presidente n. 54 del 28/04/2016, prot. prov. n. 17120/2016, pubblicato in data 04/05/2016 ed esecutivo dal 14/05/2016, ha revocato il Decreto di diniego dell'autorizzazione unica sopra citato;

Considerato che la società Acque Minerali Montecomero Srl, in data 09/05/2016, ha inviato a questa Agenzia una nota, acquisita al PGFC/2016/6931, con cui invitava questa Agenzia a concludere il procedimento e a rilasciare l'autorizzazione unica di cui in oggetto;

Preso atto che, con nota del 11/05/2016, acquisita al PGFC/2016/7181, la Provincia di Forlì Cesena ha comunicato il trasferimento del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione unica di cui in oggetto a questa Agenzia, in osservanza della L.R. 13/2015, poiché, a seguito della revoca del Decreto di diniego, lo stesso risultava ancora in corso al 31/12/2015;

Considerato che questa Agenzia, con nota del 16/05/2016 PGFC/2016/7336, ha avviato il riesame amministrativo del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica di cui in oggetto per consentire nuove valutazioni a seguito della revoca del provvedimento finale;

Visto che il procedimento si intende avviato in data 14/05/16, data di esecutività del Decreto del Presidente della Provincia n. 54 del 28/04/2016, prot. prov. n. 17120/2016, con cui è stato revocato il decreto di diniego dell'autorizzazione unica;

Visto che l'istanza è sta oggetto di valutazione nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20/06/2016, convocata come previsto dalla Legge 241/90, con nota del 30/05/2016 PGFC/2016/8178, e conclusasi con la richiesta integrazioni, formalizzata con nota del 24/06/2016 PGFC/2016/9467;

Viste le integrazioni pervenute a questa Agenzia in data 15/07/2016, con nota acquisita al PGFC/2016/10697;

Tenuto conto che, con nota del 15/07/2016 PGFC/2016/10715, è sta convocata, in data 02/08/2016 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi al fine di acquisire i pareri finali;

Vista la nota di integrazione volontaria, consegnata dal proponente in sede di Conferenza ed acquisita al PGFC/2016/11611 del 03/08/2016;

Visto il parere conclusivo espresso in sede di Conferenza dall'**Unione dei Comuni Valle del Savio** per quanto di competenza, che risulta essere favorevole condizionato al rispetto di alcune prescrizioni e le cui conclusioni vengono di seguito riportate:

“Per quanto di competenza, si esprime parere FAVOREVOLE alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica... OMISIS..., nel rispetto:

- delle condizioni dettate dal Ministero per i Beni e le attività Culturali e del turismo con nota del 08/10/2015 Prot. 7491;*
- delle prescrizioni contenute nel parere n. 58A/2014 del 03.09.2015 espresso dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico di questo Ente, dal quale si desume l'idoneità dell'intervento in relazione alla stabilità del versante nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute;*
- con riferimento alle disposizioni di cui al PSC art. 2.2 Sistema Forestale e Boschivo, attuazione della proposta di risarcimento paesaggistico vegetazionale contenuta nella relazione paesaggistica con le prescrizioni contenute nel parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e del turismo con del 08/10/2015 Prot. 7491.*

L'eventuale inizio dei lavori dovrà comunque essere subordinato a:

- 1. Stipula di apposita polizza fideiussoria a favore dell'Unione dei comuni Valle del Savio dell'importo di € 20.000,00 per la manutenzione della viabilità esistente e per la sistemazione dei luoghi a seguito di realizzazione dell'impianto, da svincolarsi prima dell'inizio della produzione, a seguito di verifica;*
- 2. Stipula apposita polizza fideiussoria a favore dell'Unione dei Comuni Valle del Savio dell'impoarto di € 37.000,00 a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine ciclo, per la dismissione dell'impianto;*
- 3. Comunicazione della ditta/e che eseguirà i lavori e del direttore dei lavori;*
- 4. Adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza dei cantieri edili.”*

Preso atto che in Conferenza dei Servizi è stato espresso il seguente motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza:

Direzione Tecnica di Arpae - Area Coordinamento Rilascio Concessioni:

“In data 25 Luglio 2016 è stata adottata la Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1195/2016.

Il Fosso della Fonte, interessato dal prelievo per uso idroelettrico, è affluente di un corpo idrico classificato in stato qualitativo buono per il quale l'obiettivo di qualità da raggiungere è il mantenimento di tale stato.

Ai sensi di quanto deliberato dalla Regione Emilia-Romagna, l'impatto del prelievo in progetto risulta rilevante ed impeditivo del mantenimento dell'attuale stato qualitativo, valutato buono, stante il fatto che l'entità della sottensione, pari a circa 700 mt, supera abbondantemente il 15% consentito (la lunghezza del Fosso della Fonte è pari a circa 2.376 mt), e il prelievo massimo richiesto (120 lt/sec) risulta essere quattro volte la portata media naturale del Fosso della Fonte (pari a circa 36 lt/sec). Pertanto la mancata rispondenza ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1195/2016 costituisce motivo ostativo al rilascio della concessione per il prelievo della risorsa ad uso idroelettrico”;

Considerato che la Conferenza ha preso atto della mancata presentazione dei titoli che attestano la disponibilità dell'area e che tale carenza costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione;

Tenuto conto che la Conferenza, preso atto del parere negativo inerente la richiesta di concessione al prelievo e ritenuto che tale concessione risulta necessaria al rilascio dell'autorizzazione unica, ha dato mandato alla responsabile del procedimento di comunicare al proponente i motivi ostativi sopra descritti al rilascio dell'autorizzazione unica richiesta ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, comunicazione inviata con nota del 11/08/2016, PGFC/2016/12032;

Visto che in data 16/08/2016, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, con nota acquisita al PGFC/2016/12125, il proponente ha presentato a questa Agenzia le proprie osservazioni;

Visto che, con nota inviata da questa Agenzia in data 08/09/2016, PGFC/2016/13312, è stato riavviato il procedimento amministrativo e il nuovo inizio dei termini è stato fissato in data 16/08/2016;

Considerato che, con la medesima nota citata al capoverso precedente, è stata convocata per il giorno 28/09/2016 una nuova seduta della Conferenza dei Servizi per valutare le osservazioni presentate dalla

ditta;

Evidenziato che l'**Area Coordinamento Rilascio Concessioni della Direzione Tecnica di Arpae** in sede di Conferenza ha espresso il seguente parere:

“Viste le osservazioni presentate dal proponente in data 16/08/2016 (pron. n. PGFC/2016/12125) a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. 241/1990, la Direzione Tecnica di Arpae – Area di Coordinamento Rilascio Concessioni ribadisce il parere negativo inerente la richiesta di concessione al prelievo di cui in oggetto, per le motivazioni che seguono.

Premesso che:

- *le caratteristiche del prelievo e i dati di sintesi dell'impianto risultano essere i seguenti:*
 - *derivazione di acqua pubblica dal “Fosso della Fonte” in località Alfero, nel comune di Verghereto (FC);*
 - *la derivazione richiesta è per uso idroelettrico con finalità di produzione di energia elettrica;*
 - *Portata massima derivata: $Q_{max} = 120$ l/s;*
 - *Portata media derivata: $Q_{med} = 24$ l/s;*
 - *Salto idraulico di concessione: $H = 125$ m;*
 - *Lunghezza della condotta: 770 m;*
 - *Potenza nominale dell'impianto: 30 kW;*
 - *Lunghezza del tratto sotteso: $L_{SOT} = 765$ m;*
 - *la risorsa prelevata dal Fosso della Fonte viene restituita nel Rio Alferello a valle della naturale immissione fra i due, sottraendolo dallo stesso per un tratto di oltre 40 m.*
- *le caratteristiche del corpo idrico, sulla base dei dati forniti dal proponente, risultano essere le seguenti:*
 - *Lunghezza del Fosso della Fonte: $L_{TOT} = 2370$ m;*
 - *Rapporto di sottensione: $L_{SOT}/L_{TOT} = 32,3\%$;*
 - *Portata media del Fosso della Fonte: 33 l/s.*
- *l'istruttoria svolta ha evidenziato i seguenti dati:*
 - *D.M.V. (parere A.d.B. Fiumi Romagnoli): 18 l/s;*
 - *il Fosso della Fonte è un corpo idrico naturale tributario del Torrente Alferello (codice 130101000000 2 ER) che l'A.d.B.F.R. classifica con stato ecologico “buono” e con stato chimico “buono”;*
 - *il Fosso della Fonte non è classificato;*
 - *allo stato attuale non ci sono dati che consentono di classificare e definire puntualmente lo stato ecologico e quello chimico del Fosso della Fonte, neppure fra i documenti prodotti dalla società istante.*

Premesso inoltre che:

- *la società Acque Minerali Montecomero s.r.l., nelle proprie osservazioni depositate in data 16/08/2016, sosteneva l'illegittimità dell'applicazione, da parte dell'amministrazione procedente, della Delibera n. 1195 adottata in data 25/07/2016 dalla Regione Emilia Romagna, in quanto non ancora vigente.*

Rilevato che:

- *la metodologia espressa nella Delibera della Regione Emilia-Romagna del 25/07/2016 n. 1195, richiamando la quale la scrivente Agenzia ha espresso parere negativo al rilascio della concessione in sede di Conferenza di Servizi del 02/08/2016, riassume un quadro normativo **già vigente** ed in cui hanno particolare rilevanza disposizioni di carattere Comunitario, Nazionale e Regionale quali la **Direttiva 2000/60/CE**, il **R.D. n. 1775/1933**, come modificato dal **D.Lgs. n. 152/2006**, la **D.G.R. n. 2067/2015**, il **R.R. 41/2001**;*
- *l'applicazione di tali disposizioni deve essere assicurata da ARPAE, in virtù delle deleghe alla stessa*

conferite con la L.R. 13/2015;

- la **Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA)** impone l'obbligo del raggiungimento dell'obiettivo di stato complessivo buono per tutti i corpi idrici naturali;
- la **D.G.R 2067/2015** individua, per gli usi richiesti, le seguenti pressioni potenzialmente significative:
 - Macro Categoria Pressioni:
"3. Prelievi idrici (alterazioni delle caratteristiche idrauliche dei corpi idrici attraverso prelievi di acqua – pressioni quantitative)",
 - Pressioni potenzialmente significative:
"3.6.1 Prelievi – Idroelettrico",
 - Macro Categoria Pressioni:
"4. Alterazioni morfologiche e regolazione di portata (alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici, includendo anche le fasce riparie)",
 - Pressioni potenzialmente significative:
"4.2.1 Alterazioni morfologiche – Dighe, barriere e chiuse – **Idroelettrico**"
"4.3.3 Alterazioni idrologiche – Alterazioni del livello idrico o del volume – **Idroelettrico**";
- ai sensi dell'**art. 12 bis del R.D. 1775/1933, come modificato dal D.Lgs. 152/2006** "il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato";
- l'**art. 301, comma 2, del D.Lgs. 152/2006** chiarisce che, per il **principio di precauzione**, nel caso di pericoli anche solo potenziali per l'ambiente, riscontrati a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva, le autorità competenti hanno l'obbligo di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i suddetti potenziali rischi ed assicurare un alto livello di protezione. Tale principio concerne qualunque rischio possa essere individuato;
- il **Piano di Gestione delle Acque, adottato il 17/12/2015 e approvato il 03/03/2016 dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale, aggiornato nel marzo 2016**, cui il corpo idrico naturale del Fosso della Fonte fa riferimento, all'**allegato n. 8**, individua e definisce gli indirizzi metodologici utili al rilascio delle autorizzazioni dei prelievi ad uso idroelettrico. A tale scopo, in particolare, la predetta disposizione individua dei parametri di valutazione dell'impatto, tra i quali, la lunghezza del tratto sotteso (L); la portata di prelievo di progetto espresso come portata percentuale della portata media annua naturale (P) ed il deflusso minimo vitale medio annuo, espresso in termini percentuali rispetto alla portata media annua naturale (DMV). Ai sensi della suddetta Relazione di Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale, allegato 8, non possono in ogni caso essere autorizzati nuovi prelievi qualora il valore del corpo idrico risulti alto o molto alto e l'**impatto** sia giudicato **rilevante**.

Tenuto conto che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato n. 8 sopra citato:

- per valutare l'ammissibilità dell'utenza, occorre svolgere una verifica generale delle possibili alterazioni e delle conseguenti ripercussioni sugli ecosistemi acquatici;
- sulla base di tali valutazioni si dovrà verificare il rischio di deterioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato e di non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Considerato che:

- il valore del Fosso della Fonte, in via cautelativa, è riconducibile a quello del corpo idrico di cui risulta tributario, cioè il Torrente Alferello (codice 130101000000 2 ER) classificato in stato ecologico buono e chimico buono;
- ai fini della valutazione di ammissibilità del prelievo necessario per la realizzazione dell'impianto, sono stati presi in considerazione i parametri seguenti:
 - L = tratto sotteso dall'impianto in rapporto alla lunghezza del corpo idrico: 32,3%,
 - P = prelievo di progetto in rapporto alla portata massima e alla portata media:
 - a) Prelievo Massimo: 364 % della portata media,
 - b) Prelievo Medio: 73 % della portata media,
 - DMV: 55% della portata media

Visto tutto quanto sopra premesso e valutato,

La Direzione Tecnica di Arpae – Area di Coordinamento Rilascio Concessioni non ritiene superati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di concessione presentata nell'ambito dell'autorizzazione unica in oggetto indicata, nemmeno alla luce delle osservazioni presentate dalla società Acque Minerali Montecomero S.r.l. in data 16/08/2016.

L'impatto del prelievo richiesto dalla ditta Montecomero, infatti, così come disegnato nel quadro progettuale del proponente e di cui in premessa sono stati richiamati i dati significativi, è da ritenersi rilevante e verosimilmente impeditivo del mantenimento dell'attuale stato ambientale del corpo idrico naturale interessato.

Pertanto, ai sensi dell'art. 12 bis del R.D. 1775/1933 come modificato dal D.Lgs. 152/06 e dell'art. 22, comma 1, lettera a), del R.R. 41/2001, si ribadisce parere negativo al rilascio della concessione, per quanto di competenza di questa ARPAE."

Considerati i motivi ostativi sopra esposti, espressi dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi tenutasi in data 08/08/2016, comunicati al proponente nella stessa seduta e per via scritta in data 11/08/2016, con nota PGFC/2016/12032, redatta ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, per i quali il proponente ha osservato con nota pervenuta in data 16/08/2016, acquisita al PGFC/2016/12125, e ritenuti dai medesimi Enti non superati in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 28/09/2016 come sopra esposto;

Vista la Determinazione di Diniego della Concessione di derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico, adottata dall'Area Coordinamento Rilascio Concessioni della Direzione Tecnica di Arpae con DET-AMB-20163710 del 05/10/2016, inviata a questa S.A.C. con nota del 05/10/2016 PGFC/2016/14640;

Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto **diniegare** l'autorizzazione unica richiesta per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" di potenzialità pari a kWp 99,0 e media annua di concessione pari a kW 36,00 da realizzare in Comune di Verghereto, Strada vicinale Ponte Alferello – Pozzo;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di diniegare** alla società Acque Minerali Montecomero s.r.l., per i motivi ostativi espressi in premessa, l'autorizzazione richiesta per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" di potenzialità pari a kWp 99,0 e media annua di concessione pari a kW 36,00 da realizzare in Comune di Verghereto, Strada vicinale Ponte Alferello – Pozzo;
- 2) **di fare** salvi i diritti di terzi;
- 3) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 4) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.

6-bis della Legge n. 241/90;

- 5) **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna ovvero al Tribunale Superiore della AAPP entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
- 6) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Acque Minerali Montecomero s.r.l., all'Area Coordinamento rilascio Concessioni della Direzione Tecnica di Arpae, alla Sezione territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, all'Azienda USL di Romagna – D.S.P. Di Cesena, al Comune di Verghereto, all'Unione dei Comuni Valle Savio, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche Energetiche.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.